



Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibile

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

LUNGOMARE MATTEOTTI, 4/B – 17100 - SAVONA (SV)

SITO WEB: www.guardiacostiera.gov.it/savona

P.E.C. cp-savona@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 101/2021

Modalità di verifica delle manichette flessibili adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o petrolchimici, biodiesel e oli vegetali destinati ad uso energetico

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Savona:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 149/91 in data 10 ottobre 1991, che prevede l'obbligo, per le Società petrolifere concessionarie di pontili o campi boe, rientranti nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Savona, per la movimentazione di prodotti petroliferi e/o chimici pericolosi e che effettuano tale movimentazione mediante manichette flessibili, di collaudare le stesse mediante prova di collaudo idrostatico, di vuoto e di continuità elettrica entro il limite massimo di mille ore - oppure 6 mesi;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 46/98 in data 07 dicembre 1998, che integra la sopracitata Ordinanza n. 149/91, prevedendo la facoltà, per la Società SARPOM, di procedere ai collaudi delle manichette flessibili adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o petrolchimici del proprio deposito costiero in Quiliano (SV) con frequenza annuale, fermo restando il limite massimo di 1800 ore di lavoro e purché dagli accertamenti, controlli e verifiche periodiche, effettuati dalla medesima Società, non emergano situazioni contrarie;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 09/2010 in data 27 aprile 2010, recante la *“Disciplina in materia di tutela ambientale marino e costiero”* nell'ambito del Compartimento marittimo di Savona;
- VISTO** il dispaccio prot. n. DEM2B-1781/A.2.47 in data 21 settembre 2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento della navigazione Marittima ed Interna – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, recante la Circolare n. 105 – Serie I – Titolo: Demanio Marittimo, ad oggetto *“Commissione Locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav. a) periodicità dei collaudi alle manichette flessibili adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o petrolchimici; b) prove di controllo alle tubazioni flessibili impiegate per la movimentazione dei prodotti petroliferi”*, che prevede, in materia di periodicità dei controlli, che le *“tubazioni flessibili utilizzate per le movimentazioni di prodotti petroliferi e/o petrolchimici, possono essere sottoposte alle prove di controllo tecnico ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro”*;
- VISTO** il dispaccio prot. n.6/5212 Classifica A.2.50 in data 18 novembre 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna - recante la Circolare n. 9 Serie II – Titolo: Demanio Marittimo – Stabilimenti e depositi costieri – ad oggetto *“Impianto ed esercizio di*

stabilimenti e depositi costieri di oli minerali, GPL, biodiesel, prodotti chimici, petrolchimici e GNL . Articoli 52 , secondo comma del Codice della Navigazione e 47 del Regolamento di navigazione marittima . Nuove procedure.”;

- VISTO** il verbale n. 681/18 in data 24 gennaio 2018 della Commissione Locale di cui all'art. 48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, convocata presso la Capitaneria di Porto di Savona, con il quale è stato reso apposito parere in merito alla possibilità di modificare l'Ordinanza n. 149/91 in data 10 ottobre 1991, dianzi richiamata;
- VISTO** il proprio foglio prot. n. 005061 in data 23 marzo 2021, con il quale è stato inviato al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Sede coordinata di Genova e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona, il testo della presente Ordinanza e le osservazioni pervenute dalle società concessionarie del Compartimento Marittimo di Savona. per le valutazioni/osservazioni del caso;
- VISTO** il foglio prot. n. 04701 in data 12 maggio 2021, con il quale il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Sede coordinata di Genova, a seguito dell'esame della documentazione tecnica inviata, ha condiviso il testo del provvedimento;
- VISTO** il foglio prot. n. 06461 in data 17 maggio 2021, con il quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona, Ufficio Prevenzione Incendi, ha manifestato le valutazioni del caso;
- RITENUTO** pertanto di dover aggiornare le proprie Ordinanze n. 149/91 in data 10 ottobre 1991 e n. 46/98 in data 07 dicembre 1998 alle previsioni delle predette circolari, anche per esigenze di uniformità applicative;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 52, 65 ed 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 40 e 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima);

ORDINA

Art. 1

(Collaudo e verifiche periodiche delle manichette flessibili)

1. E' fatto obbligo alle Società concessionarie o società di gestione (ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione) di depositi costieri (come identificati dalla Circolare n. 9 in data 18 novembre 2005 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, richiamata nelle premesse della presente Ordinanza), che svolgono operazioni di movimentazione di prodotti petroliferi, petrolchimici, biodiesel e oli vegetali destinati ad uso energetico nell'ambito del Compartimento Marittimo di Savona mediante l'utilizzo di manichette flessibili, di provvedere al collaudo delle stesse prima della messa in esercizio e alle verifiche periodiche in accordo alle modalità tecniche previste dalla specifica normativa vigente, dalle più accreditate linee guide di settore e, comunque, dal manuale d'uso della casa costruttrice della manichetta.
2. E' fatto espresso divieto di utilizzare manichette flessibili sprovviste di specifiche tecniche rilasciate dal costruttore e/o di apposito manuale d'uso.

Art. 2

(Tempistica delle verifiche periodiche delle manichette flessibili)

1. Le verifiche di cui al precedente articolo 1 dovranno essere eseguite con cadenza almeno annuale, indipendentemente dal numero di ore di lavoro delle manichette stesse.
2. I soggetti di cui al precedente articolo 1 dovranno provvedere comunque a sottoporre le manichette a verifica/sostituzione qualora venga superato l'eventuale "monte ore" di utilizzo previsto dalle specifiche tecniche rilasciate dal costruttore.
3. Ai sensi e per gli effetti della presente Ordinanza, la prima verifica deve essere eseguita entro un anno dalla data della precedente verifica.

Art. 3

(Scheda identificativa della manichetta flessibile)

1. Per ciascuna manichetta flessibile deve essere istituita un'apposita scheda contenente, almeno, le seguenti informazioni:
 - a) estremi di identificazione della manichetta;
 - b) estremi del collaudo della casa costruttrice, effettuato prima della messa in esercizio della manichetta;
 - c) data della prima utilizzazione della manichetta;
 - d) indicazione del giorno, mese ed anno della verifica annuale della manichetta, effettuata sulla base delle indicazioni riportate nella scheda/specifica tecnica fornita dal costruttore ovvero in accordo con le modalità tecniche previste dalla specifica normativa vigente e/o dalle più accreditate linee guida di settore.

Art. 4

(Verbale di prova)

1. All'esito della verifica annuale della manichetta flessibile dovrà essere redatto apposito verbale, a cura dei soggetti di cui all'articolo 1, riportante le modalità con le quali sono state eseguite le prove stesse ed i relativi esiti.
2. Il verbale e la scheda identificativa di cui al precedente punto dovranno essere controfirmati dal responsabile tecnico delle operazioni di collaudo, all'uopo autorizzato, e dal direttore del deposito costiero che utilizza le manichette flessibili (o suo delegato).
3. Il verbale di prova, debitamente compilato e controfirmato, dovrà essere prontamente inviato via PEC alla Capitaneria di Porto di Savona - Segreteria della Commissione Locale – presso la Sezione Demanio.

Art. 5

(Disposizioni particolari)

1. Qualora particolari specifiche tecniche del costruttore prevedano una periodicità di verifica più restrittiva di quella indicata al precedente articolo 1 (ad esempio, per le manichette flessibili utilizzate per l'impiego di prodotti particolarmente aggressivi o per specifiche situazioni di particolare gravosità di utilizzo), i soggetti concessionari dei depositi costieri (o relativi gestori)

dovranno darne immediata e formale comunicazione via PEC alla Capitaneria di Porto di Savona - Segreteria della Commissione Locale – presso la Sezione Demanio e, contestualmente, adottare i prescritti termini di verifica indicati sui manuali d'uso/specifiche tecniche emanate dal costruttore delle manichette.

2. Resta salva la facoltà, da parte dell'Autorità Marittima, di procedere in qualsiasi momento, alle verifiche ritenute opportune.

Art. 6

(Entrata in vigore ed abrogazione)

1. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza entrano in vigore alle ore 08:00 del giorno 01 agosto 2021.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono da ritenersi abrogate le proprie Ordinanze n. 149/91 in data 10 ottobre 1991 e n. 46/98 in data 07 dicembre 1998, richiamate nelle premesse.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 1163 e seguenti del Codice della Navigazione.

Art. 8

(Pubblicità)

1. La pubblicità della presente Ordinanza viene assicurata mediante:
 - affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto degli Uffici del Compartimento Marittimo di Savona;
 - l'invio alle Società concessionarie/di gestione di depositi costieri che svolgono operazioni di movimentazione di prodotti petroliferi, petrolchimici, biodiesel e oli vegetali destinati ad uso energetico nell'ambito del Compartimento Marittimo di Savona;
 - la pubblicazione sul sito internet istituzionale: <http://www.guardiacostiera.gov.it/savona>, alla sezione "Ordinanze", ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Savona, 15 luglio 2021

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco CIMMINO**

documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 art. 21